

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori delle scuole iscritte al Registro delle scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle Aziende USL

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: ADEMPIMENTI VACCINALI - A.S. 2020/2021

In relazione agli adempimenti vaccinali previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la Circolare Ministeriale 13 novembre 2019, n. 22995, avente ad oggetto *"Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021"*, al punto 2.1, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di dare attuazione alle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"*.

L'articolo 3 bis delle summenzionate disposizioni, nello specifico, ha introdotto a partire dall'a.s. 2019/2020, con riferimento agli obblighi vaccinali, una procedura semplificata, già in vigore in Emilia-Romagna dal precedente a.s., che prevede le seguenti azioni:

- 1) *"i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle Istituzioni iscritte al registro regionale delle "scuole non paritarie" (<http://istruzioneer.gov.it/dati/registro-delle-scuole-non-paritarie/>) sono tenuti a trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali, **entro il 10 marzo [2020]**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico 2020/21 di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati;*
- 2) *le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, **entro il 10 giugno [2020]**, gli elenchi [...] completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni [...] e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.*
- 3) *nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi [...], i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie*

*invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, **entro il 10 luglio [2020]**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, [...] o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;*

- 4) ***entro il 20 luglio [2020]**, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione [di cui sopra] pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza [...]."*

In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in relazione al p.1) laddove le SS.LL. in indirizzo non avessero potuto provvedere, trasmetteranno e consegneranno entro il termine del 30 maggio 2020, con ogni sollecitudine, l'elenco degli iscritti alle AUSL; in riferimento al p. 2) le aziende sanitarie locali territorialmente competenti avranno cura di restituire gli elenchi, come indicato, tempestivamente e in tempi compatibili con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e comunque entro il termine del 31 luglio 2020.

Giova ricordare che il sopra citato articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede che "per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione [di cui sopra] nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione [...] nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami."

Si ricorda infine che, come negli anni scorsi:

- le Ausl restituiranno il file, protetto con password, contenente l'elenco dei soli nominativi dei minori "non in regola con gli obblighi vaccinali";
- I minori che hanno aderito all'invito ad eseguire le vaccinazioni, ma hanno il calendario ancora in corso, risulteranno **"non in regola con gli obblighi vaccinali con vaccinazioni in corso"**;
- i minori residenti in Ausl diverse da quella su cui insiste la scuola, o comunque non presenti in anagrafe vaccinale (ad esempio stranieri di recente immigrazione), verranno segnalati alla scuola come **"non presenti in anagrafe vaccinale"**.

Si allegano:

- elenco dei referenti delle AUL e delle PEC per invio dei dati (allegato 1)
- indicazioni operative da rispettare per consentire lo scambio degli elenchi (allegato 2).

Si coglie l'occasione per evidenziare che gli obblighi vaccinali costituiscono un adempimento di dovere prescritto dalla legge ed, al contempo, alta rilevanza sociale in ogni tempo ed ancor più nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da Covid-19.

La Direttrice Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare

Kyriakoula Petropulacos

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Stefano Versari